

NR. 7 ANNO 2018

Venerdì 16 febbraio



Prometheus

Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. TARI: pubblicate le Linee guida per il calcolo del fabbisogno standard
2. Accantonamento Fondo Crediti di Dubbia esigibilità bilancio di previsione 2018/2020
3. Sul riconoscimento dei diritti di rogito dei Segretari di fascia A e B negli Enti privi di dirigenza si esprimerà la Sezione Plenaria della Corte dei Conti
4. Una referenza bancaria "neutra" non è sufficiente per la partecipazione ad una gara di appalto

1. TARI: pubblicate le Linee guida per il calcolo del fabbisogno standard

Come è noto, l'art. 1 comma 653 della Legge di stabilità 2014 (L. n. 47/2013) prevede che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Trattandosi della prima applicazione della norma, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a pubblicare l'8 febbraio scorso le Linee guida per i Comuni ed i relativi 3 allegati.

Sempre in considerazione dell'attuale fase di prima attuazione della norma in questione, nonché della scadenza del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, preliminarmente il MEF ritiene che i Comuni che hanno già approvato i propri piani finanziari e, conseguentemente, deliberato le tariffe della TARI, non siano tenuti a rivedere detti provvedimenti.

Per quanto concerne il contenuto delle Linee guida, consultabili nella versione integrale sul sito istituzionale del MEF (<http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./>), sinteticamente si prevede che:

- le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "OpenCivitas", bensì quelle contenute nella "Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo-Smaltimento rifiuti" della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;

- la norma recata dal comma 653 non è applicabile nei confronti dei Comuni delle regioni a statuto speciale, poiché ad oggi l'elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a statuto ordinario;
- il fabbisogno standard finale di ogni Comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti (corrispondente a 294,64 euro) e le tonnellate di rifiuti gestiti.

Rispetto al valore nazionale per la gestione di una tonnellata di rifiuti, il costo standard di ogni Comune può variare, in aumento o in diminuzione, in virtù di diverse variabili:

- la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,3% (l'1% in più di raccolta differenziata rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo standard di 1,149 euro per tonnellata);
- la distanza fra il Comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto, rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km (1 km di distanza in più rispetto alla media nazionale aumenta il costo standard di 0,41 euro per tonnellata); per la distanza media dagli impianti, la valutazione è rimandata al Comune, tenendo conto che tale valore può variare per effetto delle diverse scelte gestionali e di raccolta fatte dal comune stesso. Nello specifico, la distanza fra il Comune e gli impianti si ottiene calcolando la media delle distanze, in km, fra il comune e gli impianti di conferimento, ponderata per la quantità di rifiuti, in tonnellate, trasportata verso ciascun impianto;
- lo scostamento percentuale del prezzo della benzina rilevato a livello comunale rispetto alla media nazionale (lo scostamento dell'1% in più rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo standard di 1,22 euro per tonnellata); su tale aspetto, le Linee guida individuano il valore del prezzo medio della benzina del 2015 ma i Comuni possono utilizzare, ove disponibile, un dato più aggiornato;

- il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale (ad esempio, per ogni impianto di compostaggio il costo standard si riduce di 2,15 euro per tonnellata); il numero degli impianti presenti in ambito provinciale è disponibile presso la banca dati del Catasto Rifiuti messa a disposizione da ISPRA: <http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findimpianto>;
- la forma di gestione associata del servizio (ad esempio, la gestione in unione mostra mediamente un costo standard più basso di 5,81 euro per tonnellata);
- la regione di appartenenza;
- il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del Comune.

Un esempio concreto delle modalità di calcolo del fabbisogno standard è previsto dall'All. 2, al quale si rimanda.

2. Accantonamento Fondo Crediti di Dubbia esigibilità bilancio di previsione 2018/2020

Il comma 882 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2015) ha modificato il punto 3.3 del principio applicato 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011 in relazione alla percentuale di accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli esercizi 2018 e 2019. Originariamente, infatti, era previsto che per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno all' 85 per cento nel 2018 e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Il citato comma, invece, sancisce che nell'esercizio 2018 lo stanziamento è pari almeno al 75 per cento, mentre nel 2019 è pari almeno all'85 per cento e nel 2020 è pari almeno al 95 per cento; dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Tale modifica consente agli enti maggiore respiro in termini di equilibri di bilancio dovendo, infatti, ridurre lo stanziamento originariamente previsto per l'anno 2018, pari all'85%.

3. Sul riconoscimento dei diritti di rogito dei Segretari di fascia A e B negli Enti privi di dirigenza si esprimerà la Sezione Plenaria della Corte dei conti

È noto, ormai da tempo, il contrasto giurisprudenziale sulla delicata questione del riconoscimento o meno dei diritti di rogito ai segretari comunali.

Da un lato, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 21/2015, ha affermato che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C; dall'altro lato, invece, i giudici del lavoro continuano a sostenere che tali diritti spettano anche ai Segretari comunali di fascia A e B operanti in enti privi di dirigenza (in tal senso, ad esempio, si è espresso il Tribunale di Milano con le sentenze n. 1539/2016 e n. 2156/2016, il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 307/2016, il Tribunale di Parma con la sentenza n. 250/2017, il Tribunale di Verona con la sentenza n. 23/2017, il Tribunale di Monza con la sentenza n. 46/2017, il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 75/2017, il Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 77/2017, il Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 78/2017, il Tribunale di Udine con la sentenza n. 215/2017, il Tribunale di Potenza con la sentenza n. 411/2017, nonché dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 272/2017 (con la quale è stata riformata la decisione del Tribunale di Bergamo che nella sentenza n. 817/2016 si era allineato con la Corte dei conti).

Adesso, con la deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2018, la Corte dei conti sez. reg. di controllo per il Friuli, a fronte della richiesta di un parere da parte del Sindaco di un comune, ha rimesso la questione alla sezione Plenaria perché chiarisca definitivamente *"Se sia possibile provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito, ex art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, ai Segretari comunali di fascia A e B operanti in Enti privi di dirigenti sulla base della domanda del Segretario, anche senza una sentenza di condanna, in considerazione della costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro favorevole al riconoscimento*

dei predetti emolumenti". La questione non è solo giuridica-economica ma comporta rilevanti profili ulteriori:

- la soccombenza in giudizio da parte del Comune che non riconosce i diritti ai Segretari di fascia A e B negli Enti privi di dirigenti, comporta maggiori oneri per l'ente, determinati dalle spese di giudizio;
- il protrarsi del mantenimento nel fondo rischi delle somme, prudentemente accantonate a fronte di un'eventuale soccombenza in giudizio, determina un'ulteriore criticità sotto il profilo del perdurare di una situazione di incertezza sulla destinazione delle risorse impiegabili.

4. Una referenza bancaria "neutra" non è sufficiente per la partecipazione ad una gara di appalto

Segnaliamo la recente sent. 30 gennaio 2018 n. 1098 del TAR Lazio, Roma, sez. I ter, in materia di referenze bancarie per la partecipazione ad una gara di appalto.

I giudici hanno affermato che, se il bando richiede una o più referenze bancarie attestanti la regolarità con cui il partecipante ha assolto i propri impegni, non è sufficiente l'attestazione dell'istituto di credito che si limita a dichiarare che il partecipante è cliente ed intrattiene rapporti fiduciari con l'istituto medesimo. Tale affermazione, infatti, non consente di valutare se il cliente ha rispettato o meno i suoi impegni in precedenza né, conseguentemente, di comprovare l'affidabilità e la stabilità economica del concorrente, limitandosi a rappresentare un rapporto in essere che, in sé, nessun elemento valutativo potrebbe apportare alla stazione appaltante ai fini dell'accertamento della presenza dei requisiti economico-finanziari dell'eventuale aggiudicataria.

Al contrario, può e deve ritenersi idonea quella referenza che attesti, ad esempio, la presenza di rapporti di reciproca soddisfazione ovvero che l'impresa gode di buona fama nell'assolvimento corretto e regolare degli impegni assunti.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 6/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “PROMETHEUS” CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
SEGRETERIA@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT